COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (1704) 247

PRESIDENTE 247

FELISETTI, *Relatore* 247

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore GUARINO: Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile (*Approvata dal Senato*) (1463) 247

PRESIDENTE 247, 248, 249

COCCIA 248

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 249

GARGANI GIUSEPPE 248

MANNUZZU, *Relatore* 248

Votazione segreta:

PRESIDENTE 250

La seduta comincia alle 10,20.

FELISETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari (1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari ».

FELISETTI, *Relatore*. Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge a seguito del conflitto di competenza sollevato nella seduta di ieri dalla IX Commissione (lavori pubblici).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge senatore Guarino: Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile (*Approvata dal Senato*) (1463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Guarino: « Abolizione del deposito per soccombenza nel pro-

cesso civile », già approvata dal Senato nella seduta dell'11 maggio 1977.

Essendo l'onorevole Quattrone assente per ragioni di salute, prego l'onorevole Mannuzzu di svolgere la relazione in sua vece.

MANNUZZU, *Relatore*. Desidero subito scusarmi, signor Presidente, per le inesattezze nelle quali incorrerò in quanto, non potendo sapere che mi attendeva il compito di svolgere la relazione, mi sono limitato ad uno studio di *routine* del provvedimento in discussione.

La proposta di legge prevede l'abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile. Come tutti sappiamo e come risulta dalla relazione che, nel testo stampato dal Senato, accompagnava il provvedimento, un contenzioso molto laborioso ed antieconomico è venuto a crearsi a causa delle norme che prevedono tale deposito nelle ipotesi indicate dagli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile, riguardanti il ricorso in Cassazione e l'opposizione al decreto ingiuntivo che sia basato su titoli dotati di particolare forza esecutiva. L'interpretazione di queste norme, infatti, dà luogo ogni anno a numerose ed a volte anche difformi decisioni della Cassazione, mentre il deposito, così come viene imposto, non esercita alcuna funzione deterrente per la scarsa consistenza delle somme richieste. L'importo del versamento a titolo di deposito, inoltre, non può essere accresciuto senza incorrere nel grave difetto di creare un ostacolo per la possibilità di difesa dei non abbienti, ledendo i princìpi costituzionali che assicurano a tutti i cittadini parità di difesa. Per queste ragioni la scelta più opportuna è apparsa quella di abolire completamente l'istituto del deposito per soccombenza nel processo civile.

In origine la proposta di legge prevedeva la sola abolizione dell'istituto del deposito: il Senato ha però giustamente provveduto ad agire sul contesto normativo del codice di procedura civile, modificando le disposizioni attinenti al deposito stesso.

Per quanto riguarda l'articolato della proposta di legge, desidero segnalare alla Commissione che nel testo in discussione vi è un errore di stampa all'articolo 3, al numero 5), dove la parola « procedura » va sostituita con la parola « procura ».

Una questione emersa nel corso della discussione al Senato, dove la proposta di legge ha ottenuto il consenso di tutte le parti politiche, appare degna di essere segnalata alla Commissione e riguarda l'obbligo di indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, oltre alla procura, anche il decreto relativo all'ammissione. È stato infatti osservato presso l'altro ramo del Parlamento che, una volta abrogata la norma relativa al deposito e di conseguenza caduta la inammissibilità che deriva dalla non corresponsione del deposito, non avrebbe senso punire con l'inammissibilità del ricorso la mancata indicazione del decreto con cui si è ottenuto il gratuito patrocinio. Sicché, era stato proposto, appunto, di sopprimere questa ragione di inammissibilità ed anche la norma successiva, che mantiene tale causa di improcedibilità (mancata unione agli atti processuali della copia del decreto che concede il gratuito patrocinio) anche per il ricorso incidentale.

A mio avviso, questo è l'unico problema che ci si presenta: lo sottopongo quindi all'attenzione della Commissione, la quale dovrà stabilire se approvare la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato (che a mio avviso è estremamente positivo, perché fa fronte alle esigenze cui ho sommariamente accennato), oppure se apportarvi ulteriori miglioramenti, facendo venir meno ragioni di inammissibilità e di improcedibilità che hanno poca ragione di essere, se sanzionano la mancata unione agli atti di copia del decreto di gratuito patrocinio ed il mancato riferimento a questo decreto, anche a non volerli considerare adempimenti alternativi al deposito della quietanza relativa al deposito per soccombenza, ma ritenendoli adempimenti che hanno una loro autonomia, che oggi non ha tuttavia più motivo di esistere.

Mi pare quindi poter concludere la mia breve relazione ponendo ai colleghi tale quesito che, in sostanza, è l'unico che rimanga dopo l'approfondita disamina del provvedimento fatta dai colleghi del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Il gruppo comunista si associa alle conclusioni del relatore.

GARGANI GIUSEPPE. Concordo anche io con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discusisone sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi richiamo alle dichiarazioni rese presso l'altro ramo del Parlamento e mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.

(*È approvato*).

ART. 2.

È abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

(*È approvato*).

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della

causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Guarino: « Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile » (*Approvata dal Senato*) (1463):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Felisetti Luigi Dino, Ferrari, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Magnani Noya Maria, Mannuzzu, Mazzola, Mirate, Orione, Perantuono, Pontello, Revelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Trantino.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO